



BACINO DI PESCA N° 6

REGOLAMENTO ZONA DI PESCA "NO KILL" - 2020

La zona è situata nel Torrente Mareson, per tutto il suo corso; il Mareson è un affluente del torrente Maè. Una ulteriore zona "No Kill" è presente sul Fiume Piave dal Ponte di Provagna alla confluenza con le fontane di Fortogna (circa 3.000m. a valle di detto ponte). La zona di pesca è contrassegnata da tabelle bianche indicanti il Bacino di Pesca e la zona particolare di pesca.

1. La pesca è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole (fa testo l'orario dell'osservatorio di Brera).
2. I permessi sono validi mezza giornata: dall'inizio dell'orario di pesca del mattino fino alle ore 12,00 oppure dalle ore 12,00 al termine dell'orario di pesca della giornata prescelta; i permessi devono essere utilizzati il giorno stesso del loro acquisto.
3. La pesca può essere esercitata con una sola canna con o senza mulinello.
4. La pesca può essere esercitata solo con esche artificiali o naturali.
5. Uso tassativo di un solo amo, terminante con una o più punte (max 3 – detta anche ancoretta), senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.
6. È consentita la pesca con mosca o ninfa artificiale con singolo amo terminante con una sola punta senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.
7. I pesci catturati devono essere "guadinati" ed immediatamente rilasciati con la massima cautela, ogni pescatore deve essere quindi munito di guadino.
8. È obbligatorio tagliare la lenza qualora il pesce catturato avesse ingoiato l'esca non permettendo così la facile slamatura.
9. È vietata la pasturazione, portare sul luogo di pesca qualsiasi tipo di contenitore escluso il guadino, che deve essere usato solo per il recupero del pesce precedentemente allamato.
10. All'interno della zona particolare "NO KILL" la pesca potrà essere esercitata soltanto da quattro pescatori alla volta, tale numero verrà garantito dalla persona incaricata al rilascio dei permessi, con espressa richiesta l'accesso alla zona "NO KILL" è consentita ad un numero superiore di pescatori facente parte di uno stesso gruppo, il sito di pesca spetta al primo occupante e comunque non si deve recare danno al pescatore vicino.
11. Il presente permesso deve essere riconsegnato o eventualmente rispedito tramite posta ordinaria al Bacino di Pesca n° 6, Piazza P. Gonzaga n° 1, 32013 Longarone (BL), al termine del suo utilizzo o entro e non oltre il 30 ottobre C.A., la mancata restituzione comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la mancata restituzione del permesso.
12. La richiesta e l'ottenimento del permesso di pesca comporta l'accettazione di tutte le norme in vigore (L.R. 19/98 Regolamento Provinciale) oltre a quelle dettate dall'associazione concessionaria.
13. L'inosservanza del presente regolamento o del regolamento della pesca della Provincia di Belluno (L.R. 19/98 Regolamento Provinciale) comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, inoltre il trasgressore non potrà più continuare l'azione di pesca all'interno della suddetta zona, ulteriori provvedimenti disciplinari potranno essere valutati dal Comitato Direttivo del Bacino di Pesca n° 6 e applicati al pescatore trasgressore.
14. Chi notasse comportamenti scorretti da parte di altri pescatori impegnati nell'attività di pesca atti a danneggiare la fauna ittica o il territorio, potrà contattare i seguenti numeri: Guardie Forestali tel. 1515; Guardie Provinciali tel. 328 3904902; Guardie di Bacino 349 6420430.